

N. R.G. 2018/41201



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 41201/2018 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTI

Il Giudice dott. Antonella Cozzi,

vista l'istanza depositata il 25.1.2022 dal delegato alla vendita avv. Michaela Pradella per l'integrazione della c.t.u. e la sospensione della vendita;

viste le *e mail* scambiate tra il delegato alla vendita ed il c.t.u. arch. Sabrina Greco;

ritenuta l'opportunità di integrare la c.t.u. come indicato nell'istanza, per cui la vendita deve essere sospesa;

P.Q.M.

Sospende la vendita onerando il delegato di dare notizia della sospensione sul portale delle vendite pubbliche e on line attraverso la società PFM che aveva provveduto alla pubblicità;

dispone che il c.t.u., sotto il vincolo del giuramento già reso, depositi una nota integrativa della consulenza con i chiarimenti di cui all'istanza, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento;

autorizza la pubblicazione del nuovo avviso di vendita, a spese della procedura, nei 60 giorni successivi al deposito dell'integrazione della c.t.u..

Si comunichi alle parti, al c.t.u. e al delegato alla vendita.

Milano, 27 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Antonella Cozzi

